

La ratio dei provvedimenti legislativi di emergenza è la stessa delle ordinanze di necessità ed il regime giuridico di diritto eccezionale che introducono ha la caratteristica di essere necessariamente temporaneo, in quanto la normativa ordinaria, posta in uno stato di quiescenza, riprende vitalità una volta trascorso il periodo di sospensione.

Tutta la normativa di emergenza, quindi, e cioè sia le ordinanze di necessità che le leggi speciali, è caratterizzata da un effetto sospensivo ed, al contempo, da imprescindibili limiti temporali di applicazione, poiché il legislatore non risulta libero di determinare la durata della legislazione d'emergenza, in quanto non può rendere vana la tutela costituzionale di alcuni valori garantiti, come la concorrenza.

Tanto premesso, occorre analizzare le concrete previsioni contenute nei provvedimenti di emergenza, in merito alle modalità di affidamento degli interventi di ricostruzione.

I provvedimenti di emergenza, di solito, stabiliscono la predisposizione, da parte delle regioni interessate, di un piano straordinario che individui le opere danneggiate, sulla base del quale erogare i finanziamenti statali, da ripartire a favore dei singoli interventi, a loro volta specificati nei programmi annuali dei lavori pubblici degli enti locali.

Nei piani di ricostruzione redatti dalle regioni (o dalle province) vengono individuate anche le modalità di scelta dei contraenti da adottare per l'affidamento di tutti gli appalti di lavori compresi nel programma ed a tali procedure fanno, poi, riferimento gli enti locali nella veste di stazioni appaltanti.

Nella maggioranza dei casi, le regioni indicano la possibilità di ricorrere alla procedura della trattativa privata, da attuare in deroga alla disciplina ordinaria, come consentito da espresse disposizioni dalla normativa di emergenza.

Per fare un esempio, l'art. 2, comma 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3090/2000 prevede espressamente che << Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme: (...) legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, articolo 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del Decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; (...) >>.

In modo analogo, l'art. 14, comma 4, della legge n. 61/98 recita testualmente : <<Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate (...), si può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., **fino all'importo di due milioni di ECU**, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto>>.

Queste disposizioni consentono quindi un sistematico ricorso alla trattativa privata (preceduta da gara informale), per tutti gli appalti dei lavori compresi nei piani regionali, al fine di eseguire senza indugio gli interventi di ricostruzione, a prescindere dai limiti (soprattutto di importo) previsti dalla più rigorosa disciplina di cui alla legge quadro.

Questa tipologia di affidamenti, a causa delle peculiari modalità con cui gli appalti vengono concretamente realizzati, pone un problema sostanziale di coerenza con la natura necessariamente temporanea dei provvedimenti di urgenza che tale disciplina derogatoria introducono.

La discrasia deriva dal fatto che numerose stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione di lavori pubblici a trattativa privata, facendo riferimento alle sopra citate disposizioni derogatorie, ma adottando le determinazioni di affidamento ad un lasso di tempo significativo dal verificarsi degli eventi calamitosi, invocati quale origine del danno, cioè anche ad alcuni anni di distanza.

Tali modalità di aggiudicazione vanificano gli imprescindibili limiti temporali propri della normativa di emergenza e, con essi, il dichiarato obiettivo di celerità che è la ratio di simili provvedimenti.

Il punto nevralgico della questione, per l'operatore del diritto, concerne, a questo punto, l'individuazione del limite temporale della singola disciplina derogatoria, nei frequenti casi in cui non sia il legislatore stesso ad indicare espressamente una data precisa o un determinato evento.

A tal fine, pur rientrando nella discrezionalità dell'interprete individuare, caso per caso, i limiti temporali di efficacia, assume un ruolo di importante supporto il perdurare dello stato di emergenza dichiarato dall'autorità amministrativa competente.

Questo criterio trova riscontro nella legge sulla Protezione Civile n. 225/2000, il cui art. 5 ("Stato di emergenza e potere di ordinanza"), disciplina, al comma 1°, la deliberazione dello stato di emergenza, da parte del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di eventi calamitosi.

Il successivo comma 2 disciplina il potere normativo derogatorio dell'esecutivo, a mezzo di ordinanze di necessità, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai fini dell'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Visto lo stretto legame tra l'esercizio del potere normativo derogatorio ed il perdurare dello stato di emergenza (la cui durata ed estensione territoriale, ai sensi del citato art. 5, comma 1, deve essere espressamente determinata, in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi calamitosi), è legittimo fare riferimento alla durata dello stato di emergenza per individuare i limiti temporali di efficacia della disciplina derogatoria.

L'indicato criterio ermeneutico trova riscontro anche in altre fonti normative, volte a disciplinare singole situazioni di emergenza, relative a circoscritti ambiti territoriali (es : art.1 della legge n.226/99, che autorizza i Presidenti delle Regioni colpite a completare gli interventi urgenti di loro competenza <<...comunque nel termine di durata dello stato di emergenza>>.).

Dalle considerazioni svolte segue che.

- Possono ritenersi legittime quelle procedure di aggiudicazione a trattativa privata di appalti di lavori pubblici, effettuate ai sensi della normativa di emergenza, che siano perfezionate nel perdurare dello stato di emergenza.
- Al contrario, l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, motivato dalla stazione appaltante dall'urgenza di ripristinare le opere danneggiate da eventi calamitosi, può configurare situazioni di illegittimità e di contrasto con i presupposti della normativa di emergenza, laddove la determinazione di affidamento dei lavori sia avvenuta in data successiva alla cessazione dello stato di emergenza, come previsto nella relativa delibera del Dipartimento della Protezione Civile, e qualora il lasso di tempo trascorso abbia consolidato lo stato di fatto e quindi reso normale la necessità di intervenire.
- In tali ipotesi, riprende vigore la disciplina ordinaria, per cui le stazioni appaltanti sono tenute ad attuare l'iter di affidamento degli appalti, nel rispetto delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica e dei principi fondamentali di trasparenza e concorrenza.

Determinazione n. 5/2004

Ulteriori criteri cui devono uniformarsi le S.O.A. in materia di rilascio di attestazioni relative ad imprese cedenti e ad imprese cessionarie di aziende o di rami di aziende

(21 aprile 2004)

Considerato in fatto

L'Autorità nelle determinazioni 5 giugno 2002, n. 11 e 26 febbraio 2003, n. 5 ha individuato le regole operative in materia di rilascio di attestazioni nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

In tali determinazioni, tenuto conto che i certificati di esecuzione dei lavori devono essere utilizzati una sola volta, è stato, fra l'altro, espresso l'avviso:

- a) **che l'impresa cessionaria** (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc) — qualora voglia avvalersi ai fini della propria qualificazione dei requisiti dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc) l'azienda o il ramo d'azienda — ha la possibilità di:
- 1) se non ancora attestata: stipulare un contratto con una S.O.A. per il rilascio di una prima attestazione;
 - 2) se già in possesso di attestazione: stipulare un contratto con una S.O.A. per il rinnovo dell'attestazione posseduta e, quindi, con nuova data di **rilascio prima attestazione**, di **scadenza verifica triennale** e di **scadenza finale** oppure stipulare una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del **rilascio prima attestazione di scadenza verifica triennale** e di **scadenza finale**, facendo, quindi, applicazione degli indirizzi formulati dall'Autorità nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (*integrazione delle attestazioni già rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie*) oppure nel punto 6 del comunicato alle S.O.A. del 12 aprile 2001, n. 5 (*integrazioni delle attestazioni già rilasciate con modifica delle sole classifiche delle qualificazioni*);
- b) che qualora **l'impresa cedente** (o conferente, locatrice, ecc) sia in possesso di attestazione, occorre, nel caso si è in presenza di cessione di azienda, il ritiro dell'attestazione, oppure, nel caso si è in presenza di cessione di un ramo azienda, il suo ridimensionamento;
- c) che la S.O.A. che stipula un contratto con una impresa la cui idoneità deriva in tutto o in parte dall'acquisto di una azienda o di un suo ramo (o da atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese) deve trasmettere, oltre al contratto da essa stipulato con **l'impresa cessionaria** (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc) anche il contratto fra **impresa cedente** (o conferente, locatrice, ecc) e **impresa cessionaria** (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc)

- d) che la S.O.A. che ha stipulato il contratto con la **impresa cessionaria** (o *conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc*) – qualora sia la stessa che ha rilasciato l'attestazione alla **impresa cedente** (o *conferente, locatrice, ecc*)– deve, prima del rilascio dell'attestazione alla **impresa cessionaria** (o *conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc*), provvedere al ritiro o al ridimensionamento dell'attestazione della **impresa cedente** (o *conferente, locatrice, ecc*);
- e) che la S.O.A. che ha stipulato il contratto con la **impresa cessionaria** (o *conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc*) – qualora sia diversa da quella che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente (o *conferente, locatrice, ecc*) – deve, prima del rilascio dell'attestazione alla **impresa cessionaria** (o *conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc*), procedere alla verifica della avvenuto ritiro o modifica dell'attestazione dell'**impresa cedente** (o *conferente, locatrice, ecc*) ed a questo scopo deve mettersi in contatto tramite l'Autorità con la S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione;

E' stato rilevato che la indicazione di cui alla precedente lettera e) comporta alcune difficoltà attuative che ne suggeriscono un riesame approfondito.

Con riferimento alle considerazioni in fatto e ai problemi operativi, appaiono funzionali le seguenti precisazioni che vanno a integrare le vigenti regole relative, in prevalenza, all'attività delle S.O.A. che, giova ricordare – come precisato con le sentenze del Consiglio di Stato del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e con la sentenza del 14 aprile 2004, n. 2124 – pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicitica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica.

Si premette che nel sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) sono presenti nella pagina *Casellario informatico* più elenchi di imprese contenenti specifiche annotazioni e informazioni. Uno di questi elenchi contiene le *imprese per le quali sono stati disposti la modifica e/o l'annullamento dell'attestazione* ed un altro le *imprese per le quali le S.O.A. hanno comunicato il ritiro dell'attestazione*. Tutte queste annotazioni sono comunque riportate in via automatica anche nell'elenco delle *imprese qualificate suddiviso per regioni* e, ciò, rende completa l'informazione sulla efficacia o meno dell'attestazione qualsiasi sia l'elenco che si consulta.

Va inoltre sottolineato che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in quanto sostituite da quelle in corso di validità oppure ritirate o annullate, e, quindi, per ogni impresa qualificata è possibile conoscere non solo l'attestazione in corso di validità ma anche lo storico di quelle che non lo sono più.

Considerato in diritto

Si precisa, in primo luogo, che le **imprese cedenti** (o conferente, locatrice, ecc), a partire dalla data di stipula dell'atto con l'**impresa cessionaria** (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc), non possono partecipare, nel caso di cessione di azienda (conferimento, fusione, ecc.), agli appalti ed alle concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo e categoria e, nel caso di cessione di ramo di azienda, agli appalti e concessione di lavori pubblici che prevedano la categoria o le categorie cui si riferisce il ramo di azienda ceduto.

In ordine agli adempimenti che le S.O.A. debbono svolgere in materia di rilascio di attestazioni ad **imprese cedenti** e a **imprese cessionarie** e alle connesse attribuzioni dell'Autorità - cui, nelle indicate sentenze del Consiglio di Stato, viene riconosciuto il ruolo di garante dell'efficienza e del corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione nonché penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle S.O.A. sia sulle singole attestazioni di qualificazioni - si precisa:

- a) le S.O.A. nel trasmettere il contratto stipulato con una **impresa cessionaria** (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc) unitamente al contratto tra **impresa cedente** (o conferente, locatrice, ecc) e **impresa cessionaria** (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc) deve trasmettere anche l'allegato modulo A, debitamente sottoscritto dal direttore tecnico della S.O.A., che contiene le informazioni relative al suddetto contratto (nomi e codici fiscali della impresa cedente, o conferente, o locatrice, ecc e dell'impresa cessionaria o conferitaria, o locataria, o oggetto di fusione o di scissione, ecc; il nome del notaio che ha stipulato l'atto; la data della stipula; se si tratta di atti relativi ad una azienda oppure di atti relativi ad un ramo di azienda; le categorie generali o specializzate che, nel caso di atti relativi a un ramo di azienda, si intendono collegate al suddetto ramo di azienda; se l'impresa cedente o conferente, o locatrice è attestata o non è attestata; se essa è o non è la S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione alla impresa cedente o conferente, o locatrice).
- b) le S.O.A. firmatarie di contratti con **imprese cessionarie**, qualora l'**impresa cedente** (o conferente, locatrice, ecc) sia in possesso di attestazione e questa sia stata rilasciata da una altra S.O.A., contemporaneamente alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera a), trasmette l'allegato modulo A anche alla S.O.A. che ha rilasciato la suddetta attestazione in modo che questa possa procedere alla revoca o modifica dell'attestazione;
- c) la S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione alla **impresa cedente** (o conferente, locatrice, ecc) provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) e con decorrenza dalla data di stipula del contratto tra **impresa cedente** e **impresa cessionaria**, alla revoca dell'attestazione, nel caso di cessione di azienda, oppure alla revisione dell'attestazione, nel caso di cessione di ramo di azienda;
- d) la S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione dell'**impresa cedente** (o conferente, locatrice, ecc), nel caso di revoca o ritiro dell'attestazione, trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui

- alla lettera a), l'atto relativo all'Autorità che inserirà l'annotazione nell'apposito elenco di **imprese per le quali le S.O.A. hanno comunicato il ritiro dell'attestazione**;
- e) la S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione dell'**impresa cedente** (o *conferente, locatrice, ecc*), nel caso di revisione dell'attestazione, trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la nuova attestazione con le modalità previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni che, pertanto, in tempo reale sarà automaticamente inserita nell'elenco delle **imprese qualificate suddiviso per Regioni**;
- f) la S.O.A. che ha stipulato il contratto con la **impresa cessionaria** (o *conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc*), nel trasmettere la copia cartacea dell'attestazione rilasciata, deve comunicare anche che la stessa, a seguito di una operazione (*cessione di azienda, cessione di ramo di azienda, trasformazione, fusione, scissione, ecc.*), ha comportato l'utilizzo dei requisiti dell'impresa (C.F.) in possesso dell'attestazione rilasciata dalla S.O.A.;

Infine, si richiama quanto precisato dal Consiglio di Stato, sempre nelle sentenze citate e, cioè, che :

- 1) fra i poteri ed i doveri dell'Autorità sono compresi quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (*rilascio, modifica, ritiro*) dell'atto che le S.O.A. devono adottare nonché di stabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato;
- 2) che spetta all'Autorità, in caso di inerzia delle S.O.A. in ordine alle indicazioni dell'Autorità, assumere — dandone, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente avviso di avvio del procedimento all'impresa interessata — uno specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il ridimensionamento delle attestazioni;

Sulla base degli elencati adempimenti l'Autorità, provvederà ad inserire nel *casellario informatico*, in corrispondenza dell'attestazione dell'**impresa cessionaria** (o *conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc*), una annotazione contenente le informazioni di cui alla precedente lettera f) in modo da permettere il controllo della revoca o annullamento o revisione dell'attestazione dell'**impresa cedente** (o *conferente, locatrice, ecc*).

In base a queste ulteriori precisazioni si fa presente che l'Autorità — qualora la S.O.A. che ha rilasciato l'attestazione dell'**impresa cedente** (o *conferente, locatrice, ecc*), non provvede, nei tempi previsti nella comunicazione di cui alla precedente lettera c), a quanto stabilito nella comunicazione stessa — assumerà un proprio provvedimento di annullamento dell'attestazione o di sua revisione ed inserirà tale provvedimento nell'elenco delle *imprese per le quali sono stati disposti la modifica e/o l'annullamento dell'attestazione*.

Determinazione n. 6/2004

Documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la verifica triennale della loro attestazione, dimostrano l'esistenza dei requisiti di ordine generale e disposizioni in materia di modalità di verifica, da parte delle S.O.A. (società organismi di attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese nonché criteri cui devono attenersi le S.O.A. nella loro attività di verifica dell'esistenza della capacità strutturale delle imprese
(21 aprile 2004)

Premesso

L'articolo 15-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni - inserito nel suddetto decreto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, n. 93 - prevede che la verifica triennale delle attestazione di qualificazione, introdotta nel sistema di qualificazione dall'articolo 7 della legge 1 agosto 2002, n. 166, comporta il controllo del permanere del possesso dei *requisiti d'ordine generale* indicati nell'articolo 17 del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni nonché il controllo del possesso di un particolare requisito d'ordine speciale, chiamato *capacità strutturale*;

Detta *capacità strutturale* è costituita:

- 1) dal requisito di cui all'articolo 4 (*sistemi di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale*), del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni;
- 2) dal requisito di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) (*idonee referenze bancarie*), del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni;
- 3) dal requisito di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) (*capitale netto di valore positivo*), del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni;
- 4) dal requisito di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a) (*idonea direzione tecnica*), del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni;
- 5) dal requisito di cui all'articolo 18, comma 7, (*staff tecnico necessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione*), del DPR 34/2000 e successive modificazioni;
- 6) dal requisito di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, (*adeguata dotazione di attrezzature tecnica*), del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni;
- 7) dal requisito di cui all'articolo 18, commi 10, 11, 12 e 13, (*adeguato organico medio annuo*), del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni;

L'articolo 17, comma 2, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni, prevede che l'Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei *requisiti d'ordine generale*.

Tenuto conto di quanto disposto dal DPR n. 34/2000 e successive modificazioni (*articolo 15-bis, comma 2, e articolo 17, comma 2*), nonché delle nuove norme che disciplinano la dimostrazione della regolarità in materia di contribuzioni sociali e di assenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell'impresa, sussiste la necessità di emanare una nuova determinazione in ordine alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei **requisiti generali** e alle modalità di accertamento da parte delle S.O.A. (*società organismi di attestazione*) della veridicità della documentazione.

Pertanto, sentite le associazioni delle S.O.A. e visto il parere della Commissione Consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni e dall'art. 5, del D.P.R. 34/2000 e successive modificazioni espresso nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 e sulla base degli apporti relativi si forniscono le indicazioni che seguono.

Considerato in diritto

Il DPR n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che le S.O.A. rilasciano l'attestazione di qualificazione ed effettuano la relativa **verifica triennale** sulla base di un titolo contrattuale e sulla base di accertamenti e controlli svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa da qualificare e l'art. 2, comma 1, lettera o), del DPR stesso dispone che l'Autorità deve stabilire i criteri cui devono attenersi le S.O.A. nella loro attività.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha espresso l'avviso:

- a) che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ha inteso attribuire all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e, a tal fine, ha assegnato all'Autorità penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle S.O.A. sia sulle singole attestazioni di qualificazioni;
- b) che fra i poteri ed i doveri dell'Autorità sono compresi quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (*rilascio, modifica, ritiro*) dell'atto che le S.O.A. devono adottare nonché di stabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato;
- c) che spetta all'Autorità, in caso di inerzia delle S.O.A. in ordine alle indicazioni dell'Autorità, assumere – dandone, ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente avviso di avvio del procedimento all'impresa interessata – uno specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il ridimensionamento delle attestazioni;
- d) che le S.O.A., pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di

natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica;

Ciò premesso, si precisano le regole concernenti il possesso dei requisiti quali premesse per la specificazione della documentazione da esibire:

- a) le condanne previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni sono quelle relative a reati contro la pubblica amministrazione (*libro secondo, titolo II, del codice penale*), l'ordine pubblico (*libro secondo, titolo V, codice penale*), la fede pubblica (*libro secondo titolo VI, del codice penale*), il patrimonio (*libro secondo, titolo XIII, del codice penale*) e comunque relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto; l'incidenza delle condanne deve essere apprezzata dalla S.O.A. traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive;
- b) non precludono la verifica triennale le sentenze per le quali è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. oppure, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (*patteggiamento*), l'avvenuta estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, del c.p.p.;
- c) il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dell'inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta (*patteggiamento*), qualora rilasciato su istanza dell'interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il beneficio della *non menzione*, nonché le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (*art. 689 c.p.p.*), mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle *patteggiate* (*art. 688 c.p.p.*) se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che esercitano un servizio pubblico;
- d) la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative (*DPR 28, dicembre 2000, n. 445*) trova applicazione generale ed obbligatoria nei confronti di tutti gli uffici della pubblica amministrazione, dei soggetti concessionari, dei soggetti gestori di pubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione pubblica;
- e) la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative ammette (*articoli 43, 46 e 71 del DPR 28, dicembre 2000, n. 445*) l'applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo;
- f) le S.O.A. possono richiedere, ai sensi delle convenzioni stipulate tra INPS, INAIL e CASSE EDILI, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 22, novembre, 2002, n. 266 relativo all'impresa sottoposta a verifica triennale

- nonché richiedere, ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 11 febbraio 2004 – data la loro natura di soggetti privati che esercitano una funzione pubblica (*Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004*) – i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare, ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnici della impresa e, pertanto, sono in condizione di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa in ordine alla regolarità contributiva nonché quelle rese dal titolare, dai legali rappresentanti, dagli amministratori e dai direttori tecnici della impresa in ordine alla assenza di condanne di cui alla precedente lettera a);
- g) l'articolo 18 del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni specifica e quantifica i requisiti (*adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo*) da possedere ai fini del rilascio dell'attestazione nonché stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l'attestazione di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i bilanci ed i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la S.O.A.;
- h) l'articolo 15-bis, comma 4, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la verifica triennale ha avuto esito positivo qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica non risulti inferiore a quella stabilita, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'articolo 18 del medesimo decreto, con una franchigia del 25% (*venticinque per cento*) il che significa che la quantificazione accertata in sede di verifica non deve risultare inferiore al 75% (*settantacinque per cento*) delle misure previste per il rilascio dell'attestazione;
- i) l'articolo 15-bis, comma 4, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che in sede di verifica triennale la quantificazione dei requisiti deve essere determinata con riferimento ai dati (*ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio*) contenuti nei documenti di bilancio ed in quelli *fiscali dei cinque anni precedenti la scadenza del termine triennale ed alla cifra d'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione*;
- j) la disposizione di cui all'articolo 15-bis, comma 4, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni necessita di specificazioni particolari in quanto la scadenza del termine della validità triennale può essere compreso anche in un periodo in cui il bilancio ed il documento fiscale dell'anno immediatamente precedente non sono ancora stati approvati e depositati;
- k) l'articolo 15-bis, comma 4, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica è inferiore al 75% delle misure stabilite, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'articolo 18 del medesimo decreto, la cifra d'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione, viene figurativamente e proporzionalmente ridotta (*art. 18, comma 15, del DPR 34/2000 e successive modificazioni*) in modo da ristabilire le percentuali richieste;

- 1) l'articolo 15-bis, comma 4, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la cifra d'affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque essere non inferiore alla somma delle classifiche delle categorie previste nell'attestazione e, pertanto, ove ciò non si verifichi occorre revisionare l'attestazione per quanto riguarda categorie e classifiche.

Ciò precisato è anche da segnalare, quali utili premesse alla indicazione della documentazione per il rilascio dell'attestazione e dei criteri da impiegare per la verifica triennale, che nel sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) è presente fra l'altro:

- 1) *l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (articolo 11, comma 2, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni);*
- 2) *l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine ad un provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione* assunto dall'Autorità;
- 3) *l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine al ritiro o ridimensionamento dell'attestazione* deciso delle S.O.A.;
- 4) *l'elenco delle imprese per le quali sono fornite informazioni che consentono alle stazioni appaltanti di individuare le imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (articolo 27, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni.);*

Le annotazioni relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4) sono contenute anche nell'elenco di cui al punto 1), in modo da essere conoscibili accedendo ad entrambi gli elenchi;

Inoltre il modello di attestazione predisposto dall'Autorità contiene, fra l'altro, la indicazione:

- 1) delle date di *rilascio attestazione originaria*; di *rilascio attestazione in corso* (nel caso si tratti di attestazione rilasciata a seguito di *variazioni minime* cioè a seguito di: *variazione della denominazione o ragione sociale; variazione della sede variazione della rappresentanza legale o della direzione tecnica; variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione; variazione in ordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazione di qualità; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramo di azienda; variazioni a seguito dell'inserimento della prestazione di progettazione in una attestazione che ne era priva; variazioni a seguito di modifica della compagine di un consorzio stabile; ecc.); di *scadenza validità triennale*; di *effettuazione verifica triennale* (qualora questa abbia avuto esito positivo); di *scadenza intermedia* (nel caso si tratti di attestazione di un consorzio stabile); di *scadenza validità quinquennale*;*
- 2) dell'esistenza o meno del possesso della *certificazione di qualità* o della *dichiarazione* della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità con la specificazione dell'organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento;
- 3) della esistenza o meno della qualificazione per *prestazione di progettazione e costruzione* e della classifica massima cui essa si riferisce.

E' poi previsto che le attestazioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni, vengano trasmesse dalle S.O.A. all'Autorità, oltre che in forma cartacea anche *on line* e, quindi, in modo tale da poter essere inserite in tempo reale nell'*elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni* e che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in quanto sostituite da altre in corso di validità e, cioè, da quelle rilasciate a seguito di *variazioni minime* oppure in quanto sono state ritirate o ridimensionate dalle S.O.A..

La presenza nella banca dati di tutte le attestazioni rilasciate nel tempo ad ogni singola impresa consente di inserire nell'*elenco delle imprese suddiviso per regioni* la attestazione in corso di validità e lo storico delle attestazioni sostituite nel tempo da quelle in corso di validità;

Da ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificano l'ammissibilità di una impresa a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date contenute nell'attestazione, la validità del documento nel senso che esso non abilita l'impresa a partecipare alle gare sia nel caso il *certificato di qualità* o la *dichiarazione di qualità* non sono più validi e l'importo dell'appalto, invece, lo richieda (*importo dei lavori di competenza dell'impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza*), sia nel caso la gara si svolga in una data successiva alla scadenza della validità triennale dell'attestazione e non risulta effettuata positivamente la *verifica triennale* della stessa.

Sulla base delle svolte precisazioni si indica la documentazione che le imprese devono presentare nonché i criteri, le procedure e le attività che le S.O.A. devono svolgere al fine della effettuazione della verifica triennale. Tali indicazioni non hanno bisogno di espressa motivazione in quanto strettamente connesse e dipendenti dalle precisazioni stesse.

1. *il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, del DPR 34/2000 e successive modificazioni è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti:*
 - 1.1. certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante oppure ai legali rappresentanti, all'amministratore oppure agli amministratori e al direttore tecnico oppure ai direttori tecnici;
 - 1.2. certificato di iscrizione dell'impresa al registro unico delle imprese di cui agli articoli 2188 e ss. del codice civile istituito presso le Camere di Commercio con l'indicazione in particolare di quale sia la specifica attività svolta dall'impresa;
 - 1.3. comunicazione effettuata - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DPR 3 giugno 1998, n. 252 - dalla Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il soggetto sottoposto a verifica, a seguito di richiesta del medesimo soggetto, della informazione "*... nulla osta ai*

fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni..." oppure, in alternativa, indicazione, ai sensi dell'articolo 9 del DPR n.252/98, in calce al certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura "*...nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni...*";

- 1.4. certificato della cancelleria fallimentare;
- 1.5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del DPR 28, dicembre 2000, n. 445, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dagli amministratori nonché dal direttore tecnico o dai direttori tecnici attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato di sentenze per le quali il giudice ha disposto il beneficio della "non menzione" o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze;
- 1.6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del DPR 28, dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni.
2. i documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea devono essere prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;
3. i documenti dei soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea devono essere prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto al numero 1., fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza;
4. nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscrivere tra impresa e S.O.A. si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del suddetto DPR 34/2000 e successive modificazioni, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione nonché si dovrà inserire esplicita indicazione, da parte dell'impresa, della/e categoria/e e corrispondente/i classifiche da revisionare nel caso di mancato superamento della verifica di mantenimento dell'attestazione originaria;
5. le S.O.A., ai fini della verifica triennale devono:
 - 5.1. per quanto riguarda i **requisiti di cui all'articolo 17 del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni** (*requisiti d'ordine generale*):
 - 5.1.1. accertare che non sussistono, nel casellario informatico operante presso l'Autorità, annotazioni in ordine a cause di e-

clusione delle imprese dalle gare d'appalto e dal rilascio dell'attestazione - tenendo conto, in particolare, che è da considerarsi errore grave, oltre a quello giudiziariamente accertato, anche quello che ha condotto alla non collaudabilità dei lavori oppure alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni - e che, nel caso sussistono annotazioni riguardanti il fatto che l'impresa ha reso in gara oppure nel rilascio dell'attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorso un anno dalla data di inserimento delle stesse nel suddetto casellario;

- 5.1.2. verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell'impresa, richiedendo, ai sensi del Decreto Ministero della giustizia dell'11 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. del 14 febbraio 2004, n. 37, il certificato generale del casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne, sempre che siano state indicate nella dichiarazione, esprimere una valutazione inerente alla loro incidenza o meno sulla moralità professionale dell'impresa, traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive
 - 5.1.3. verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in ordine alla inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali - ivi compresi i versamenti alle CASSE EDILI per le imprese esercenti attività inquadrabile, dal punto di vista dei rapporti contrattuali con le relative maestranze, nel settore edile - richiedendo all'INPS oppure all'INAIL oppure ad una CASSA EDILE il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 22, novembre, 2002, n. 266;
 - 5.1.4. verificare l'inesistenza di cessione di azienda o di ramo di azienda o di operazioni di locazione, fusione, scissione, trasformazione societaria, richiedendo il certificato storico di iscrizione al registro unico delle imprese e accertando che nel casellario informatico operante presso l'Autorità non vi siano informazioni in tal senso;
- 5.2. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 4, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni (certificati di qualità aziendale e dichiarazione di qualità aziendale):
- 5.2.1. verificare - qualora l'attestazione contenga qualificazioni per classifiche che, ai sensi delle scadenze previste dall'allegato B al DPR n. 34/2000 e successive modificazioni, richiedano il possesso della certificazione di qualità aziendale oppure della dichiarazione che dimostri, secondo quanto stabilito nell'allegato C al DPR 34/2000 e successive modificazioni, la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di

qualità - che tale requisito sia posseduto nel rispetto di quanto previsto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000, n. 56, punto 9, del 7 novembre 2001, n. 21, del 16 luglio 2002, n. 15; del 14 maggio 2003, n. 11 e nelle note e comunicati del 15 maggio 2001, n. 27467/01/segr e del 2 luglio 2001, n. 37365/01/segr. e sia valido;

5.3. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a) e comma 14 del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni (idonea direzione tecnica):

5.3.1. verificare che la direzione tecnica dell'impresa rispetti quanto disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000, n. 56, punti 28), 29) e 30) del dispositivo, dell' 8 febbraio 2001, n. 6, punto 2), del dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio 2001, n. 9993/01/segr. punto 7), del 14 giugno 2001, n. 34470/01/segr. punto 8) e deliberazione del 17 settembre 2003. n. 247;

5.4. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguata dotazione di attrezzature tecnica):

5.4.1. verificare che i dati relativi agli *ammortamenti*, ai *canoni di locazione finanziaria* e ai *canoni di noleggio* riportati nei bilanci e nei documenti fiscali presentati dall'impresa, in originale, oppure in copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della stessa, riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;

5.4.2. **ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria sono assimilate anche i noleggi i cui contratti siano almeno di durata quinquennale;**

5.4.3. **verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a freddo;**

5.4.4. verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico (*articolo 18, comma 8, primo periodo, del DPR n. 34/2000 e successive modificazioni*) con i dati relativi agli *ammortamenti* e ai *canoni*;

5.4.5. **verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento;**

5.4.6. **ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e minore di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all' 1,50% (uno e cinquanta centesimi per cento) della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell'attestazione e, contemporaneamente, la somma degli importi relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio non inferiore a cinque anni, sia pari o superiore allo 0,75% (zero e**